

IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS). FOCUS: La personalità giuridica per le associazioni e fondazioni.

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, rubricato *Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore* (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 261 del 21.10.2020) si è compiuto il penultimo passo verso l'istituzione del RUNTS, senza il quale la qualifica di Ente del Terzo settore rimane una mera descrizione e non l'attribuzione di uno *status* giuridico.

L'art. 53 d.lgs. 117/2017, Codice del Terzo settore (d'ora in poi CTS) rubricato *Funzionamento del Registro*, prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore del CTS (come spesso succede, il termine ordinatorio non è stato rispettato), il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni (raggiunta nella seduta del 10 settembre 2020), disciplini con decreto la procedura per l'iscrizione nel RUNTS. A loro volta, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale dovranno disciplinare i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli Enti del Terzo settore ed entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica dovranno rendere operativo il Registro (ecco l'ultimo passo).

Le sezioni del RUNTS sono fissate dall'art. 46 CTS sulla base delle diverse tipologie di Enti del Terzo settore (ETS) previste. L'art. 3, co. 1 D.M. 106/2020, recependo integralmente questa impostazione, individua le seguenti sezioni:

- a) **organizzazioni di volontariato (ODV)** ex artt. 32-34 CTS;
- b) **associazioni di promozione sociale (APS)** ex artt. 35-36 CTS;
- c) **enti filantropici** ex artt. 37-39 CTS;
- d) **imprese sociali** ex art. 40 CTS, ove si compie un mero rinvio ad un apposito decreto delegato in forza della l. 106/2016. La delega è stata attuata con d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112. L'art. 40, co. 2 CTS specifica che fanno parte delle imprese sociali le cooperative sociali e i loro consorzi ex l. 8 novembre 1991, n. 381. Per tali enti il requisito dell'iscrizione al RUNTS è soddisfatto attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione "*imprese sociali*" del Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c. e della l. 580/1993;
- e) **reti associative** ex art. 41 CTS;
- f) **società di mutuo soccorso** ex artt. 42-44 CTS, costituite ai sensi della l. 15 aprile 1886, n. 3818, e in possesso dei relativi requisiti. Per le società soggette ex art. 44, co. 2 CTS all'obbligo di iscrizione nella sezione "*imprese sociali*" presso il Registro delle imprese, tale iscrizione soddisfa il requisito di iscrizione al RUNTS;
- g) **altri enti del Terzo settore**, quale categoria residuale (ove confluiranno le fondazioni e le associazioni di cui al Libro I c.c.).

L'art. 4, co. 1 D.M. 106/2020 prevede 2+1 livelli di organizzazione del RUNTS:

1. Un Ufficio statale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
2. Un Ufficio regionale presso ciascuna Regione;

3. Presso le sole Province autonome di Trento e Bolzano, un Ufficio provinciale.

Il dialogo tra Enti del Terzo settore e RUNTS avverrà in modalità esclusivamente telematica.

L'art. 8 D.M. 106/2020¹ disciplina le informazioni e i documenti necessari per chiedere l'iscrizione al RUNTS. La richiesta di iscrizione si presenta all'Ufficio regionale (o delle Province autonome di Trento e Bolzano) del luogo in cui l'Ente ha la propria sede legale, ad eccezione delle reti associative che devono rivolgersi all'Ufficio statale (art. 47, co. 1 CTS e art. 5, co. 1 D.M. 106/2020).

L'Ufficio del RUNTS provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti ed entro 60 giorni dalla presentazione della domanda può, ai sensi dell'art. 47, co. 3 CTS:

- a) accogliere l'istanza ed iscrivere l'Ente nell'apposita Sezione del RUNTS;
- b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato, previa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 (art. 9, co. 3 D.M. 106/2020);
- c) invitare l'Ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione, assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni (art. 9, co. 3 D.M. 106/2020).

¹ Si vedano in particolare i commi 5 e 6: "5. Alla domanda di iscrizione sono allegati: **a)** l'atto costitutivo. Qualora gli enti non siano in grado di depositare l'atto costitutivo in ragione della sua insussistenza o di particolari motivi idonei a giustificare l'irrecuperabilità, gli stessi possono depositare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; **b)** lo statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate; **c)** per gli enti già esercitanti l'attività da uno o più esercizi, rispettivamente l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione; **d)** in caso di affiliazione ad una rete associativa, una attestazione di adesione alla medesima rilasciata dal rappresentante legale di quest'ultima. Qualora l'ente si dichiari affiliato a più reti, dovrà essere allegata un'attestazione per ciascuna rete.

6. Le domande di iscrizione, quando sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente, sono dichiarazioni effettuate ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000. Dalla domanda di iscrizione, salvo che nei casi di cui al comma 4, devono risultare inderogabilmente, anche attraverso appositi allegati che, nel caso di enti che si avvalgono del tramite della propria rete associativa, sono sottoscritti, con le modalità indicate nell'allegato tecnico A, dal rappresentante legale dell'ente interessato, o nel caso di dichiarazioni, dai soggetti interessati, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, le seguenti informazioni generali: **a)** l'indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l'iscrizione; **b)** la denominazione, che dovrà essere formata nel rispetto di quanto previsto dal Codice, anche con riferimento alle singole tipologie di enti del Terzo settore; **c)** il codice fiscale; **d)** l'eventuale partita IVA; **e)** la forma giuridica; **f)** la sede legale; **g)** un indirizzo di posta elettronica certificata; **h)** almeno un contatto telefonico; **i)** le eventuali sedi secondarie. Non costituiscono sedi secondarie dell'ente le sedi legali di eventuali enti affiliati dotati di diverso codice fiscale; **j)** la data di costituzione dell'ente; **k)** la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice; **l)** la previsione statutaria dell'esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del Codice; **m)** il soggetto o i soggetti cui l'ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale; **n)** le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della data di nomina; nel caso di istituzione degli organi di controllo e di revisione, all'istanza sono allegate le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 30 e 31 del Codice; **o)** l'eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Codice; **p)** l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111; **q)** la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell'ente ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Codice; **r)** per le ODV e per le APS, il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per: numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l'iscrizione; il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa; il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell'ente; il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono; **s)** l'indirizzo del sito internet, se disponibile".

Allo scadere dei 60 giorni dalla presentazione della domanda (se completa) o della documentazione integrativa eventualmente richiesta, è previsto un meccanismo di silenzio-assenso tale per cui la domanda di iscrizione s'intende accolta (art. 47, co. 4 CTS)².

Le impugnazioni del diniego di iscrizione nel RUNTS spettano alla giurisdizione amministrativa e si seguono gli ordinari criteri di competenza del TAR.

FOCUS: La personalità giuridica per le associazioni e fondazioni.

L'art. 22 ss.mm.ii.³ CTS (*Acquisto della personalità giuridica*) e gli artt. 15 ss. D.M. 106/2020 disciplinano il regime della personalità giuridica per le associazioni e fondazioni che vogliono diventare Enti del Terzo settore.

Il criterio discretivo di partenza è il previo possesso o meno della personalità giuridica da parte dell'Ente che chiede l'iscrizione al RUNTS:

1. Le associazioni e le fondazioni **sprovviste** di personalità giuridica, in deroga alla disciplina generale di cui al d.P.R. 361/2000, acquistano la personalità giuridica al momento dell'iscrizione nel RUNTS;

2. Le associazioni e le fondazioni **già in possesso** di personalità giuridica la conservano, ma vedono sospesa l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche ex d.P.R. 361/2000. Qualora per qualsiasi motivo l'Ente fosse cancellato dal RUNTS, senza soluzione di continuità si avrebbe la riespansione dell'efficacia dell'iscrizione nei registri ex d.P.R. 361/2000.

Si approfondiscono ora i requisiti per ottenere la personalità giuridica in sede di iscrizione al RUNTS (caso sub 1). Il primo vaglio spetta al notaio che riceve l'atto costitutivo di una associazione o fondazione del Terzo settore, ovvero la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore.

Se ritiene sussistenti le condizioni per divenire Ente del Terzo settore, egli richiede l'iscrizione al competente Ufficio del RUNTS, che svolgerà le valutazioni di sua competenza. Nel caso in cui l'Ufficio del RUNTS riscontri l'irregolarità formale della domanda o della documentazione, entro 60 giorni invita il notaio a completare o rettificare la domanda o integrare, entro 30 giorni, la documentazione. Se il notaio adempie ed entro ulteriori 30 giorni l'Ufficio non provvede all'iscrizione, si forma il silenzio-assenso e la domanda si ha per accolta (art. 16, co. 4 D.M. 106/2020).

Se invece il notaio nega la sussistenza dei requisiti, ne dà comunicazione motivata, non oltre il termine di 30 giorni, ai fondatori o amministratori dell'Ente. Questi ultimi, o in mancanza ciascun associato, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono

² Un procedimento analogo ma accelerato si segue per gli aspiranti Enti del Terzo settore il cui atto costitutivo e il cui statuto siano redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative cui l'Ente aderisca ed approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. In tal caso, è competente l'Ufficio statale del RUNTS e i termini sono ridotti a 30 giorni, anche ai fini del silenzio-assenso (art. 47, co. 5 CTS e art. 9, co. 4 D.M. 106/2020).

³ Nel testo risultante dalla novella apportata con l'art. 6, co. 1, lett. a-b d.lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall'11 settembre 2018.

domandare all'Ufficio competente di disporre l'iscrizione nel RUNTS. Se nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, vi è un'ipotesi di silenzio-diniego e la richiesta si intende respinta (art. 22, co. 3 CTS e art. 19 D.M. 106/2020).

Ai sensi dell'art. 22, co. 4 CTS, il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica è di Euro 15.000,00 per le associazioni ed Euro 30.000,00 per le fondazioni.

L'art. 22, co. 7 CTS dispone che nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'Ente risponde soltanto l'Ente stesso con il suo patrimonio. La personalità giuridica consente così di evitare il regime *ex art. 38 c.c.*, secondo cui per le obbligazioni assunte dai rappresentanti dell'associazione o fondazione vi è responsabilità solidale del fondo comune e delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, con applicazione per queste ultime delle norme dettate in materia di fideiussione, ivi compresa la decadenza del creditore *ex art. 1957 c.c.* (cfr. Cass. civ., n. 12508/2015).

Malo, 10 febbraio 2021

Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

Per www.italiaius.it